

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **417/1987** (ECLI:IT:COST:1987:417)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **11/11/1987**

Deposito del **19/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **02/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3668**

Atti decisi:

N. 417

## ORDINANZA 11-19 NOVEMBRE 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1983 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 maggio 1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 647, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente solo al pubblico ministero, e non anche

all'interessato, di proporre gravami specifici nel processo di sicurezza contro i provvedimenti pronunciati dal magistrato di sorveglianza a norma del primo comma dello stesso art. 647 del codice di procedura penale (nella specie, trattasi di provvedimento pronunciato in sede di riesame della pericolosità);

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 22, nel sostituire l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, attribuisce (v. secondo comma) al tribunale di sorveglianza il potere di decidere "in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti" contemplati dal quarto comma dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra i quali figurano i provvedimenti relativi al riesame della pericolosità;

che, ai sensi dell'art. 71, quinto comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 "Le disposizioni del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla precedente legge";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*